



COMUNE DI SCIACCA

(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 1

Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di seguito indicato con la sigla O.I.V., istituito ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Le funzioni dell'O.I.V. sono finalizzate al monitoraggio, alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'O.I.V. effettua il monitoraggio delle spese ai fini della sua ottimizzazione nell'ambito della performance, ma il controllo di gestione dal punto di vista tecnico rimane incardinato tra le consegne dell'Ente, attualmente attribuite al 3° Settore.
4. Le consegne dell'O.I.V. sono distinte, diverse e separate da quelle del collegio dei revisori e pertanto sono fatte salve le norme statutarie e regolamentari dell'ente in materia di controllo economico della gestione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

(nuovo) Art. 2

Compiti dell' O.I.V.

L'attività dell'O.I.V. si esplica nelle seguenti forme:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;

- c) valida annualmente la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) svolge, nei confronti del piano della performance, il monitoraggio continuo e ne propone consequenziali riorientamenti sulla base delle verifiche periodiche effettuate;
- e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. 150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f) propone al Sindaco, sulla base della normativa vigente, la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi così come previsto dal relativo regolamento dell'ente;
- g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti previsti dalla normativa vigente;
- h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità sulla misurazione e valutazione della performance di cui al Titolo II del D.Lgs. 150/09;
- i) provvede alla misurazione e valutazione delle performance della struttura comunale nel suo complesso in conformità al disposto degli artt. 3, co.2, e 7, co.2, del D.Lgs. 150/2009;
- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k) sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 150/09, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;
- l) collabora con il Sindaco per la valutazione del Segretario;
- m) fornisce supporto e consulenza all'ufficio per il controllo di gestione, individuato dal regolamento consiliare di cui al D.L. 174/2012;
- n) esegue ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuto, regolamento.

L'O.I.V. opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.

Art. 3

Composizione e nomina

1. L'O.I.V. è composta da 3 (tre) membri, esperti esterni, individuati tra i soggetti che, previa avviso pubblico, abbiano fatto istanza all'Amministrazione e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
2. La composizione dell'O.I.V. deve garantire il possesso di una elevata professionalità nei campi del management, della pianificazione e controllo di

gestione e della misurazione e valutazione delle performance delle strutture e del personale.

3. Il Sindaco, con propria determinazione, nomina i componenti dell'O.I.V., previa acquisizione e valutazione di curricula professionali comprovanti il possesso dei necessari requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del D.Lgs 165/2001. E' fatta riserva, al Sindaco, di scegliere i soggetti componenti il suddetto organismo, anche al di fuori delle domande pervenute.
4. La candidatura non determina alcun diritto alla nomina e non vincola l'Amministrazione: non si procederà, pertanto, alla formulazione di alcuna graduatoria di merito, nè all'attribuzione di punteggi.
5. La scelta dei componenti dell'organismo dovrà favorire il rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere ed una età media degli incaricati non superiore ai 50 anni.
6. Il Sindaco, individua tra i componenti un Presidente.

Art. 4

Requisiti

4.1. Requisiti generali:

- a) Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea.
- b) Divieto di nomina: ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto Legislativo n. 150/2009, il componente non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono altresì essere nominati soggetti: che abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico; che siano componenti dell'Organo di Revisione dell'ente; che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso; che siano incorsi in provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche ovvero in provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi.
Valgono per l'OIV le ipotesi di incompatibilità di cui all'art 2399, comma 1, c.c. intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo ed i dipendenti dell'ente.
I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra coloro che siano già componenti di altri OIV. Non possono presentare domanda di partecipazione professionisti che abbiano superato la soglia dell'età pensionabile.
- c) Requisito linguistico: il componente dovrà avere una buona conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona conoscenza della lingua italiana.

- d) Conoscenze informatiche: il componente dovrà avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.

4.2. Requisiti attinenti all'area delle conoscenze.

- a) Titolo di studio: il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.
- b) Tipologia del percorso formativo: è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, in aggiunta alla laurea, un titolo di studio post-universitario di durata almeno annuale in profili afferenti alle materie suddette ovvero ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, fermo restando il possesso del requisito minimo previsto dal successivo paragrafo 2.3, un'esperienza ulteriore di almeno due anni acquisita anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.
- c) Titoli valutabili: Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui sopra, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.
- d) Studi o stage all'estero: è valutabile, se afferente alle materie di cui alla lett. b) del presente paragrafo, un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all'estero.

4.3. Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali.

Il componente deve essere in possesso di esperienza acquisita anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza di almeno tre anni.

4.4. Requisiti attinenti all'area delle capacità.

- a) Capacità: il componente dovrà possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il loro ruolo di promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.
- b) Accertamento delle capacità: le predette capacità e competenze specifiche sono accertate oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, nel corso dell'istruttoria finalizzata alla nomina, mediante un colloquio, ove ritenuto necessario. L'interessato dovrà essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e invitato ad esporre l'attività e gli obiettivi che egli ritenga che l'Organismo debba perseguire.

(nuovo) Art. 4 bis

Conflitto di interesse e Cause Ostative

Per analogia alle ipotesi di conflitto di interesse e delle cause ostative introdotte dalla L. 190/2012, non posso essere nominati coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art.5, co.9, del D.L.95/12 (convertito con L. 135/12), non possono essere nominati, inoltre, i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza salvo che l'incarico venga accettato a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;

(nuovo) Art. 5

Durata

I componenti dell' O.I.V. durano in carica tre anni rinnovabile per una sola volta, con decorrenza dalla data di conferimento e non può essere sostituito prima della scadenza.

I componenti decadono per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità, oltre alle previsioni di cui all'art. 14 c. 8 del D.Lgs n° 150/2009.

Dalla data della scadenza dell'incarico, e fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo, l'O.I.V. continua ad esercitare le sue funzioni in regime di prorogatio per un massimo di 90 giorni, oltre i quali decade dalle funzioni.

L'Incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

I componenti non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo stesso, sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia; decadono in caso di assenza senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.

I provvedimenti che dispongono la decadenza o la revoca sono adottate dal Sindaco con conseguente sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato.

Art. 6

Compenso

A ciascun componente dell' O.I.V. è riconosciuto un compenso annuo lordo pari all'80% del compenso base previsto per i revisori dei conti, oltre i.v.a e contributo previdenziale se dovuti, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 3, comma 6, del D.lgs 150/2009.

Al Presidente viene riconosciuta la maggiorazione del 20% sul compenso su determinato.

L'Incarico dovrà svolgersi presso la sede Municipale e non è previsto alcun rimborso spese.

Art. 7

Funzionamento

L'O.I.V. svolge la sua attività collegialmente con la presenza di tutti i componenti.

Le adunanze dell'O.I.V. non sono pubbliche.

Dei relativi lavori viene redatto sempre verbale a cura del segretario, nominato dal Presidente tra i componenti dell'organismo.

Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva.

Il Verbale è trasmesso in copia al Sindaco per la valutazione del caso e all'ufficio personale per la conservazione agli atti dell'ufficio.

Per lo svolgimento delle attività, ai componenti dell'Organismo è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun settore.

Art. 8

Funzioni di supporto dell' O.I.V

1. Il Sindaco, sentito il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica dell'ente, individua le unità di personale che dovranno assicurare funzioni di supporto al componente unico dell' O.I.V.

Art. 9

Modalità di controllo e parametri valutativi

1. L'O.I.V. determina, annualmente, sulla base delle indicazioni, degli indirizzi e delle eventuali direttive della Giunta, le modalità del monitoraggio e di controllo delle performance, i parametri dell'analisi e della valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché, e qualitativi delle stesse.
2. L'attività di cui al comma 1 è condotta con specifico riferimento ed in conformità agli eventuali standard erogativi definiti dall'Amministrazione Comunale con propri provvedimenti, anche di tipo organizzativo.
3. La determinazione delle modalità procedurali, dei parametri e degli indicatori di cui al comma 1 è compiuta attraverso apposito confronto da condursi con i Dirigenti destinatari del processo valutativo, dei quali deve ricercarsi il maggior grado di collaboratività e condivisione in materia.

Art. 10

Principio di monitoraggio dinamico dei risultati di gestione

1. Il monitoraggio ed il controllo della gestione dirigenziale, in attuazione dei principi recati dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono attuati

permanentemente e dinamicamente, in corso d'esercizio, allo scopo di consentire ed agevolare l'adozione di idonei e tempestivi interventi correttivi della gestione medesima, ove ritenuti opportuni e/o necessari, ad opera degli organi competenti.

2. Restano privi di qualsivoglia efficacia, al fini del presente Regolamento, se non a scopo meramente conoscitivo, i controlli staticamente ed istantaneamente effettuati, sull'operato dei responsabili della gestione, al termine della loro attività o ad esito di fasi istruttorie, preliminari o intermedie dei processi gestionali a prescindere dalla previa applicazione di concrete misure di monitoraggio in itinere.

Art. 11

Flussi d'informazione e circolazione dei dati di gestione

1. L'O.I.V. ha accesso ad ogni dato, informazione e documento in possesso dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei dati personali, e può disporre, o compiere direttamente, accertamenti ispettivi. I dirigenti sono tenuti a fornire, senza ritardo, i dati, le informazioni, il materiale e la documentazione richiesta dall'O.I.V..
2. In ogni caso, e fermi restando gli adempimenti informativi espressamente previsti dalla legge, dal regolamento, dalla contrattazione collettiva, nazionale, decentrata ed integrativa, nonché dal presente atto disciplinatorio, è fatto obbligo ai dirigenti delle strutture di provvedere alla costante, completa, tempestiva e puntuale informazione dell'O.I.V., in merito agli atti della propria gestione di maggior rilievo, sia interno che esterno, ovvero utili, comunque, a consentire il compiuto controllo e l'esauritiva valutazione della loro attività gestionale.

Art. 12

Report del controllo interno

1. L'O.I.V. produce periodicamente, con cadenza semestrale, il resoconto della propria attività, attraverso report descrittivi e materiale rappresentativo dell'andamento della gestione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al Sindaco il quale ultimo provvede, nei casi ritenuti opportuni e/o necessari, ad esaminare il contenuto con i dirigenti interessati.

Art. 13

Esiti dell'attività di controllo interno

1. I risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo quali operati dall'O.I.V. sono trasmessi al Sindaco per la successiva applicazione del sistema premiale o, in

caso di apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.

Art. 14

Disposizione finale e transitoria

E' abrogato l'art. 30 del vigente regolamento comunale dei servizi e degli uffici approvato con delibera G.M. n° 294 del 29 dicembre 2006 relativo al "Servizio di controllo interno e Nucleo di valutazione".

Si intendono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'atto deliberativo di approvazione.



















COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

**REGOLAMENTO ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE**

(c.s.)

INDICE

	ART. 1	ISTITUZIONE
	ART. 2	COMPITI DELL'O.I.V.
	ART. 3	COMPOSIZIONE E NOMINA
	ART. 4	REQUISITI
	ART. 4 bis	CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE
	ART. 5	DURATA
	ART. 6	COMPENSO
	ART. 7	FUNZIONAMENTO
	ART. 8	FUNZIONI DI SUPPORTO DELL'O.I.V.
	ART. 9	MODALITA' DI CONTROLLO E PARAMETRI VALUTATIVI
	ART.10	PRINCIPIO DI MONITORAGGIO DINAMICO DEI RISULTATI DI GESTIONE
	ART.11	FLUSSI D'INFORMAZIONE E CIRCOLAZIONE DEI DATI DI GESTIONE
	ART.12	REPORT DEL CONTROLLO INTERNO
	ART.13	ESITI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO
	ART.14	DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA
	ART.15	ENTRATA IN VIGORE

.....

